

COMUNE DI MONTALTO DORA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

(Approvato con atto C.C. n. 46 del 24/06/1994)

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

INDICE

- Capo I - Disposizioni Generali.-
- Capo II - Imposta sulla pubblicità.-
- Capo III - Diritto sulle pubbliche affissioni.-
- Capo IV - Modalità per il rilascio di autorizzazioni.-
- Capo V - Sanzioni.-
- Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo.-
- Capo VII - Norme transitorie.-

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE -

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE -

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 il Comune appartiene alla 5^a classe avendo una popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n° 3.496 unità.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO -

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale ma potrà essere gestito nelle forme previste dall'art. 25 del D.Lgs. 15 nov. 1993 n. 507 e cioè:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze (art. 32 D.Lgs. n. 507/1993).

Attualmente la forma di gestione è quella di cui al punto C).

Art. 4 - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione. nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI -

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di

ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie.

- stendardi (mono o bifacciali);
- tabelle;
- poster 6 x 3 (mono o bifacciali);

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio urbanistico.

Art. 6 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI -

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D.Lgs. 507/93, parametri così determinati: n° abitanti 3.496 diviso mille per 12 metri quadrati = 41,952 mq, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, la ripartizione degli stessi è così determinata:

1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.

2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.

3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonchè la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'articolo 4, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.

Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - OGGETTO -

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per

conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 - SOGGETTO PASSIVO -

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 - DELLE TARIFFE IN GENERE -

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 1994, le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio.

Tali tariffe costituiscono un allegato del presente Regolamento.

Art. 10 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE -

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie

complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga imposta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI -

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 10 comma quarto del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI -

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 13 - PUBBLICITA' VARIA -

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte,

striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

ART. 14 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA -

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 15 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA -

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli

riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI -

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10

settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. 360/93.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

1) domanda in carta da bollo da L. 15.000, indirizzato al sindaco del comune di Montalto Dora, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato.

2) Disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche.

3) Foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tributario relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq. di superficie, oltre a tale superficie l'esame verrà condotto di concerto con l'ufficio urbanistico.

Art. 17 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE -

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla giunta, fermo restando i relativi obblighi tributari.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Municipale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'articolo 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano la popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3.000 abitanti, negli altri comuni il servizio è facoltativo.

Art. 19 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in

determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 20 - RIDUZIONE DEL DIRITTO -

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 22;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 21 - ESENZIONI DAL DIRITTO -

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti

regolarmente autorizzati.

Art. 22 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO V

SANZIONI

Art. 23 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO -

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 24 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI -

1) Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 25 - SANZIONI AMMINISTRATIVE -

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in

apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 26 - DICHIARAZIONE -

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di

riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 27 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA -

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976, n. 230, in vigore dal 1° gennaio 1977, con il quale è stato formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.

6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 28 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 1994 -

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - n. 1 del 15.01.1994 per l'anno 1994 nulla è innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

Una volta emanati i Decreti ministeriali e resi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicate all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI -

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.